

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CONCETTA NOTARO

Seduta del 10/07/2025

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 14 Maggio 2024, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 27 Giugno 2016 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione estinto anticipatamente a dicembre 2020, in corrispondenza della rata n. 53/120.

Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.165,38, di cui euro 251,25 per spese di istruttoria, euro 510,10 per commissioni di attivazione, euro 404,65 per commissioni rete vendita esterna ed euro 107,87 per spese incasso quote, secondo il criterio del pro – rata temporis, oltre spese legali quantificate in euro 200,00 (o nel diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa a titolo di spese legali sostenute per la presentazione del ricorso).

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario ha rilevato che, pur in presenza di una cristallina chiarezza del tenore dell'articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario, in via del tutto eccezionale, considerata la peculiarità del caso e comunque in ottica di maggior favore per la Clientela, ha provveduto a restituire l'importo di euro 750,44 (comprensivo di interessi legali) a titolo di commissioni di attivazione, spese di istruttoria e commissioni rete esterna, somma calcolata secondo la curva degli interessi, ossia applicando al costo complessivo la medesima percentuale di riduzione degli interessi rinveniente dal piano di ammortamento del finanziamento.



In ordine alla voce “Commissioni di attivazione” di cui alla lettera “C” delle Informazioni, ha chiarito che trattasi di importi dovuti al resistente intermediario “a copertura pertanto delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito”, come espressamente indicato all’articolo 8 delle condizioni di contratto (e, pertanto, di oneri analiticamente determinati e totalmente up front).

Analogamente dicasi per quanto concerne le “Spese di istruttoria e notifica” di cui alla lettera “E” delle Informazioni, ove correttamente in contratto se ne esclude la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata.

E ciò in quanto gli stessi costituiscono costi che per definizione sono riferiti ad attività che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase iniziale di instaurazione del rapporto e non proseguono nel corso della sua durata (possedendo, pertanto, natura up front).

Rispetto alla provvigione correlata alla voce “Commissioni rete esterna”, di cui al punto 3. “Costi del credito”, lettera “F” delle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, la medesima è dovuta univocamente all’agente in attività finanziaria in questione, come del resto confermato pure dall’articolo 8 “Detrazioni operate”, lettera F) delle condizioni generali di finanziamento “commissioni rete esterna dovute all’Agente/Intermediario del credito, al quale il Cedente si è discrezionalmente e liberamente rivolto per perfezionare il contratto e per l’assistenza prestata fino all’erogazione del prestito”.

Con riguardo invece alle commissioni di gestione, pacificamente ricorrenti e rimborsabili, come previsto in contratto, secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, è stato correttamente previsto il ristoro della somma di euro 943,43 in sede di conteggio di estinzione anticipata.

Dagli oneri rimborsabili devono escludersi i costi di intermediazione, per la loro natura up front.

In tale direzione, nel riscontrare il reclamo ha rappresentato che il rimborso è stato integralmente effettuato per tutte le voci restituibili, secondo i criteri stabiliti dallo stesso Collegio di Coordinamento dell’ABF.

DIRITTO

Va chiarito che la materia oggetto di controversia è regolata dall’art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L’applicazione della norma indicata è disposta dall’art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto *Sostegni-bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, “alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l’operatività delle disposizioni dell’articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell’art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all’applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere “*l’attrito con i vincoli imposti dall’adesione dell’Italia all’Unione europea*”.

L’art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall’art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al “rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”. Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) “*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*”.

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte, la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Nel merito si precisa che la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 53 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti, ad un tasso TAN del 4,50%.

Dal conteggio estintivo in atti, risultano restituzioni per € 305,16 per commissioni di attivazione, € 943,43 per commissioni di gestione, € 150,31 per spese di istruttoria ed € 242,07 per commissioni rete esterna.

Si evidenzia che sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si otterrebbe il seguente risultato:

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		53
rate residue		67
TAN ▶		4,50%
		% restituzioni
		- in proporzione lineare 55,83%
		- in proporzione alla quota 33,40%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	comm attivazione (recurring)	€ 913,61	€ 510,10 <input checked="" type="radio"/>	€ 305,11 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 305,16	€ 204,94
<input type="radio"/>	comm gestione (recurring)	€ 1.495,42	€ 834,94 <input checked="" type="radio"/>	€ 499,41 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 943,43	-€ 108,49
<input type="radio"/>	spese istruttoria/notifica (recurring)	€ 450,00	€ 251,25 <input checked="" type="radio"/>	€ 150,28 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 150,31	€ 100,94
<input type="radio"/>	comm rete esterna (recurring)	€ 724,74	€ 404,65 <input checked="" type="radio"/>	€ 242,03 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 242,07	€ 162,58
<input type="radio"/>	costo incasso rate (recurring)	€ 193,20	€ 107,87 <input checked="" type="radio"/>	€ 64,52 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 107,87
<input checked="" type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 467,84
interessi legali	si ▼



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'importo come sopra calcolato (€ 467,84) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente poiché quest'ultima non ha considerato le restituzioni eseguite in sede di riscontro al reclamo.

Non possono, infine, essere le spese legali reclamate, posta la serialità della controversia. Da ciò consegue che la domanda può essere solo parzialmente accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 468,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA